

Avv. Roberta Marvuglia  
Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo  
Tel. 091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695  
[robertamarvuglia@pecavvpa.it](mailto:robertamarvuglia@pecavvpa.it)

Avv. Fabrizio Felice  
Via C.B.C. Cavour, 106 - 90143 Palermo  
Tel./Fax. 091.7795389  
[fabriziofelice@pecavvpa.it](mailto:fabriziofelice@pecavvpa.it)

## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

#### CON CONTESTUALE ISTANZA PER L'EVENTUALE NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **PUCCIO MARIA GRAZIA**, nata a Ribera (AG) il 13.09.1978 e residente in Villafranca Sicula, via Croce di Lucca snc, C.F. PCCMGR78P53H269D, agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia (C.F. MRVRR87B66G273F; pec: [robertamarvuglia@pecavvpa.it](mailto:robertamarvuglia@pecavvpa.it); fax nr: 091.6256180) e Fabrizio Felice (C.F. FLCFRZ81R15G273E; pec: [fabriziofelice@pecavvpa.it](mailto:fabriziofelice@pecavvpa.it); fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata in Via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio del primo professionista, giusta procura alle liti.

*ricorrente*

#### CONTRO

- ) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*
- ) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
- ) **L'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, C.F. 80012100824, in persona del Dirigente *pro-tempore*

*resistenti*

#### IN FATTO

La sig.ra Puccio Maria Grazia è docente di scuola primaria, **immessa in ruolo**, su posto di sostegno, **nell'A.S. 2007/2008**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni (All.to 1). In atto, presta servizio con titolarità l'I.C. di Misilmeri, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito.

In data 08.04.2016, il M.I.U.R. pubblicava la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016*", con la



quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'A.S. 2016/2017, articolata, *ut infra* si dirà, in 4 fasi successive (A, B, C, D).

Così, nel maggio 2016 la ricorrente, nella qualità di **docente assunta ante 2014/2015**, presentava domanda di partecipazione alla **FASE B1 della mobilità**, ivi esprimendo la preferenza per l'Ambito Territoriale Sicilia 003, ove insiste il comune di ricongiungimento al nucleo familiare. Ella, inoltre, ricorrendone i presupposti, **chiedeva di essere soddisfatta su posto sostegno nonché, in subordine, su posto comune** (All.to 2).

Elaborata dall'Ufficio competente la predetta domanda, veniva riconosciuto a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a **149** (*di cui 92 per punteggio base + 51 per punteggio aggiuntivo su sostegno + 6 per comune di ricongiungimento*). Tuttavia, giusta comunicazione e-mail del 24 agosto 2016, apprendeva, suo malgrado, di non avere ottenuto il movimento richiesto.

Senonchè, pubblicati i bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, la ricorrente constatava con stupore – *come infra meglio si dirà e proverà* – che, pur avendo ella partecipato alla **FASE B1** della mobilità straordinaria, non aveva ottenuto il chiesto movimento per essere stata sopravanzata, nel medesimo ambito territoriale prioritariamente scelto, sia per il posto di sostegno che per il posto comune, da colleghi in posizione poziore perché immessi in ruolo soltanto in epoca successiva ed in forza del piano straordinario di assunzioni, per l'effetto partecipanti a fasi della mobilità successive alla Fase B1.

Ma v'è di più!

Noncurante degli innumerevoli interventi dei Tribunali d'Italia, sostituitisi all'Amministrazione scolastica nel tentativo di ripristinare la legalità violata, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto, anche con il successivo CCNI mobilità 2017/18, prorogato per l'A.S. 2018/2019, tra l'altro, un illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti che, già titolari in una provincia, avevano richiesto un semplice movimento all'interno della stessa, a prescindere dal punteggio vantato da ciascuno ed in assenza di precedenze di legge.

Così operando, anche per gli AA. SS. 2017/2018 (All.to 3) e 2018/2019 (All.to 4) alla ricorrente, di fatto sarebbe stato definitivamente precluso il diritto di essere movimentata.

Una siffatta preclusione appare illegittima, viziata e gravemente irregolare per i seguenti motivi

## IN DIRITTO



**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 107/15: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA;**

**ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL'8.04.2016 PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI OLTRECHE' PER CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 108, LEGGE 107/2015;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999**

Preliminarmente, si rileva ed eccepisce che la procedura di mobilità, per come espletata dalla convenuta Amministrazione, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità che hanno frustrato l'aspettativa di parte ricorrente alla stabilizzazione professionale, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

Onde ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che la legge n. 107/15 del 13 giugno 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. *Riforma Buona Scuola*), si proponeva di dare attuazione, per l'anno scolastico 2015/2016, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai fini della copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo che sarebbero state – *ed in effetti sono state*- effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il riferito piano straordinario di assunzioni constava di tre fasi (a, b e c) e, segnatamente:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 107/15, nelle graduatorie del concorso pubblico a posti e cattedre di cui al D.M. n. 82/12, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sarebbero stati assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni;

b) in deroga a detta ultima previsione normativa, gli anzidetti soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alla prima fase, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei residui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo la procedura nazionale;



c) in deroga all'articolo 399 del T.U di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, i soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alle prime due fasi, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei posti dell'organico aggiuntivo o potenziato residui, secondo la procedura nazionale.

**Il comma 108, art. 1,** della medesima legge prevedeva, altresì, che per l'anno scolastico 2016-2017 si desse corso ad un **piano straordinario di mobilità territoriale** e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, **rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015,** stabilendo che: **“Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.**

Correttamente, a ben vedere, il legislatore ha ritenuto di dover distinguere tra i docenti, come l'odierna ricorrente, immessi in ruolo antecedentemente e secondo le ordinarie e più stringenti procedure di reclutamento e coloro i quali, invece, hanno goduto del beneficio postumo, introdotto dalla Legge 107/2015, dell'assunzione straordinaria sui posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto ovvero, addirittura, sui posti dell'organico di potenziamento creati *ad hoc* al fine di risolvere o, quantomeno, arginare il dilagante fenomeno del precariato scolastico.

Ed invero, nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “*tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*”, pare incontestabile come la *ratio* della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti immessi in ruolo in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando agli assunti *ex lege* n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.



Pertanto, in forza della richiamata previsione legislativa, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire con precedenza rispetto ai docenti immessi in ruolo successivamente in forza del piano straordinario di assunzione, di guisa che nell'assegnazione alla sede di servizio prioritariamente richiesta in domanda, ella avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti in analoga posizione, cioè anch'essi assunti entro l'A.S. 2014/2015, purché:

- ✓ in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- ✓ con maggior punteggio;
- ✓ con pari punteggio, ma con una maggiore anzianità anagrafica.

A tal proposito, lo stesso **Tribunale del lavoro di Termini Imerese** adito ha evidenziato come: **“il ricorrente si inserisce nella fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunto ante 2014/15, di talchè l'assegnazione della sede opera, per quanto lo riguarda, unicamente dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e, quindi, su posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A”** (Cfr. **Tribunale di Termini Imerese**, ordinanze n. 9472/2018 del 30.08.2018, n. 870/19 del 17.01.2019 e n. 18900/19 del 13.11.2019 – All.ti 8,9,10; nello stesso senso **Tribunale di Palermo**, sentenze nn. 185/2018 del 24.01.2018 e n. 186/2018 del 24.01.2018; n. 3326/2018 del 7.11.2018; n. 1354/2019 del 27.03.2019 – All.ti 5,6,7).

Senonchè, il diritto al trasferimento dell'odierna ricorrente, fondato su una norma di rango primario, è stato disatteso dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 dell'8 aprile 2016 che, malgrado nelle premesse richiami espressamente la Legge 107/15 -ed in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente avviando una procedura straordinaria- nella sostanza, in incomprensibile antitesi con essa, ha introdotto una disciplina che del tutto inopinatamente comprime la tutela della posizione giuridica prioritaria dei docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015 sulla base del previgente sistema di reclutamento ex art. 399 T.U. di cui al D.Lgs n. 297/94, **derivante dall'aver conseguito la titolarità antecedentemente ai colleghi destinatari del piano straordinario assunzionale**, a tutto vantaggio di questi ultimi.

In particolare, l'O.M. n. 241/16 consente ai neoimmessi in ruolo in fase B e C del piano straordinario di assunzioni ex Lege 107/15, provenienti da G.M. – graduatorie di merito – del concorso 2012 e, tra questi, anche agli **idonei non vincitori**, di confermare la sede di titolarità nella provincia di nomina provvisoria (quindi, non nella regione di partecipazione al concorso, bensì addirittura –senza alcuna logica- nella



provincia di assegnazione provvisoria della cattedra). Ed è noto che sono numerosissimi i soggetti, tra quelli appena citati, ad avere ottenuto la sede provvisoria nella provincia di residenza.

Il medesimo provvedimento gravemente discriminatorio richiama e fa proprio il CCNI dell'8 aprile 2016 che, nel disciplinare la mobilità, ha introdotto un'articolata distinzione in fasi e sottofasi, alle quali ciascun docente partecipa secondo una procedura differenziata che tiene conto del canale di reclutamento e del periodo temporale di avvenuta assunzione.

Ed invero, a norma dell'art. 2, comma 3, CCNI: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”*. Ancora per quanto ivi d'interesse, a norma dell'art. 3 del già citato C.C.N.I. *“[...] 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. [...]”*

L'art. 6 del riferito CCNI prevede che:

*“FASE A*

*1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche*



*proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D”*

#### **FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### **FASE C**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i*



*docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

#### **FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*

L'allegato 1 al CCNI 8/4/2016 prevede il seguente “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo: 1. Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: [...] 2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: [...] **EFFETUAZIONE DELLA FASE B.** **Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15.** Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: **1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]** 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] 3. Operazioni di mobilità territoriale 15/16 dalle graduatorie di merito [...] **EFFETUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano



*straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. // Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. // I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina //EFFETUAZIONE DELLA FASE D [...]*”.

\*\*\*

In ogni caso, si rileva come gravemente contraddittorio si riveli il CCNI nella misura in cui scandisce un ordine per fasi –ove la Fase B1 precede le fasi B2 e B3- salvo poi stabilire all’art. 8, comma 9, che: “vengono accantonati posti per gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito”.

In altri termini, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto una riserva di posti in favore dei docenti di cui alla fase B3 della mobilità a scapito dei docenti di fase B1, senza tuttavia previamente determinare un numero massimo, ma al contrario disponendo che detti movimenti venissero operati fino all’esaurimento dei posti vacanti e disponibili.

L’accantonamento del posto, in favore degli idonei, nelle province di assegnazione provvisoria, sul piano



pratico, è stato attuato sottraendo i relativi posti dal contingente disponibile per i trasferimenti di docenti provenienti da altre province assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche dalla provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente sancita dall'art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente prevede che: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

Alla medesima conclusione si perviene d'altronde anche in base all'art. **440 del T. U. n. 297/94, il quale sancisce che l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione della sede definitiva), risulta evidente che fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante.** Ne consegue che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è necessariamente avvenuta su una sede non definitiva, per cui i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

A ben vedere, il Ministero ha ignorato il bagaglio culturale e professionale, nonché la situazione familiare dei candidati alla mobilità, di guisa che docenti che avevano maturato un percorso professionale di notevole entità, come l'odierna ricorrente, si sono trovati posposti a giovani insegnanti, privi di esperienza professionale e di carichi familiari (*pochi tra questi sono sposati con figli*), sol perchè inseriti nelle Graduatorie di Merito.



A tal proposito, il **Tribunale di Catania** ha avuto modo di osservare che: “Nella mobilità la riserva accordata agli idonei del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti nelle Gae sono risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle G.M. 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria)” (Cfr. Tribunale di Catania, ordinanza dell’11.12.2017 resa nel proc. n. 3956/17 R.G.; ordinanza dell’1.12.2017 resa nel proc. N. 3780/2017 R.G.; ordinanza del 25.07.2017 resa nel proc. n. 4037/2017 – **All.to 11**).

Orbene, non è dato comprendere come sia possibile immaginare, senza violare gli elementari ed imprescindibili principi di ragionevolezza e parità di trattamento, che detti docenti possano ottenere l’ulteriore vantaggio di sopravanzare, di fatto, l’odierna ricorrente nell’ordine dei trasferimenti.

## **II. ERRATA APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL’8.04.2016: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ORDINE PER FASI;**



### **VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICITA’ E RAZIONALITA’**

Sotto altro profilo, anche a voler prescindere dalle superiori contestazioni, postulando *ab absurdo* che i riferiti provvedimenti ministeriali abbiano dato corretta attuazione alla norma primaria (L. 107/15) e che siano, pertanto, legittimi, allora non potrà non osservarsi come abbia macroscopicamente errato l’Amministrazione scolastica odierna resistente nel non avere rispettato, nell’assegnazione a sede di servizio, l’ordine per fasi pure previsto e disciplinato con la normativa di dettaglio.

Delle due l’una!

Ed invero, s’è detto che l’art. 6 del CCNI prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppino in quattro fasi, che possono essere riassunte a titolo esemplificativo con il seguente schema:



FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 <b>Fase A</b>	1. Trasferimenti nello <b>stesso comune</b> di titolarità.	Docenti assunti entro il <b>2014/2015</b>	<b>Scuola di titolarità</b> nel medesimo comune, tra le <b>sedi espresse</b> nella domanda.
	2. Trasferimenti <b>tra comuni diversi della stessa provincia</b> di titolarità.	Docenti <b>assunti entro il 2014/2015, ex DOP</b> , docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase <b>0 e A</b> nell'A.S. 2015/2016.	<b>Scuola di titolarità</b> nella medesima provincia, tra le <b>sedi espresse</b> nella domanda. <sup>(1)</sup>
	3. <b>Passaggi di cattedra e di ruolo</b> nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il <b>2014/2015</b> , che hanno superato il periodo di prova.	<b>Scuola di titolarità</b> nella medesima provincia, tra le <b>sedi espresse</b> nella domanda.
<b>Fase B</b>	1. <b>Trasferimenti interprovinciali</b>	I docenti assunti <b>entro il 2014/2015</b> , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	<b>Scuola di titolarità</b> , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. <b>Titolarità su ambito territoriale</b> , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. <b>Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali</b> , nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti <b>entro il 2014/2015</b> , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	<b>Scuola di titolarità</b> , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. <b>Titolarità su ambito territoriale</b> , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti <b>provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM</b> .	I docenti assunti in fase B e C da <b>GM</b> (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. <sup>(2)</sup>
<b>Fase C</b>	Trasferimenti <b>interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE</b>	I docenti assunti in fase B e C da <b>GAE</b> .	Titolarità su uno degli <b>ambiti territoriali nazionali disponibili</b> . <sup>(3)</sup> 
<b>Fase D</b>	Docenti assunti da <b>GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A</b> .	Docenti assunti da <b>GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A (domanda volontaria)</b>	Titolarità su <b>ambiti territoriali nazionali</b> . I Docenti potranno esprimere gli <b>ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale</b> , in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

In buona sostanza, in virtù della richiamata normativa di dettaglio e della contrattazione, la procedura di mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sull'ordine di fase di partecipazione e di punteggio, di guisa che il convenuto Ministero avrebbe dovuto trattare, *in primis*, le istanze di mobilità proposte per la fase B1 e soltanto successivamente le istanze dei candidati alle fasi successive.

Orbene, a tal proposito lo stesso **Tribunale di Termini Imerese**, già citato, ha evidenziato come: **“il ricorrente si inserisce nella fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunto ante 2014/15, di talchè l'assegnazione della sede opera, per quanto lo riguarda, unicamente dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e, quindi, su posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A”** (Cfr. sub 8,9,10 cit.).

Tuttavia, emerge *per tabulas*, dalla disamina dei bollettini ufficiali dei trasferimenti per la provincia di Agrigento, che la ricorrente si è vista sopravanzare, nell'unico ambito territoriale indicato in domanda per l'A.S. 2016/2017, ove si sarebbe collocata con **punti 149**, da colleghi in posizione peggiore, partecipanti alla successiva **FASE B2** della mobilità, e, segnatamente, dalle colleghe:

✓ Chianetta Giuseppina e Pitruzzella Cinzia, rispettivamente con punti 116 e 148 (**All.to 12**).

Né la docente è stata soddisfatta sul **posto comune**, pure indicato in domanda, sul quale concorreva con il minor **punteggio di 98**, essendo stata piuttosto anche in questo caso sopravanzata da colleghi concorrenti alla successiva **FASE B3** e, segnatamente:



- ✓ Bacino Lilly, Chiesa Caterina, Caldara Antonella, Calamia Anna, Calandrino Giuseppa Daniela, Capraro Alfonsina, Caracausi Giuseppina, Di Luca Francesca, D'Inghile Melinda Maria, Di Prima Giuseppina, Gulino Maria Francesca Rossella, Gulotta Francesca, Giovinco Antonella, Albano Chiara, La Barbera Claudia, Licata Maria Graziella, Lo Presti Laura Giusi, Lipari Amalia, Oliveri Rossella, Imbordino Carmela, Marchetta Federica, Muratore Rossella Antonella, Moscato Maria Cristina, Nicastro Silvia, Nascè Salvatore, Passalacqua Rosalia, Schembri Vanessa, Scandaglia Giuseppina Loredana, Signorello Margherita, Salamone Katia, Spataro Assunta, Siracusa Crocetta, Saieva Pasqualina, Savarino Giuseppina, Tona Calogera, Terrazzino Eveline, Tortorici Anna, Traversa Antonella Rita, Traversa Ninetta, Virone Anita, Varisano Giuseppe, Vesco Ornella, Vetro Arcangela,rispettivamente con punti 28, 24, 23, 29, 23, 13, 21, 27, 27, 28, 33, 28, 23, 15, 25, 13, 18, 15, 48, 15, 23, 24, 30, 18, 31, 15, 31, 24, 19, 15, 24, 25, 27, 0, 28, 21, 34, 21, 21, 16, 12, 20.

Ma v'è di più e molto!

Quale ulteriore esternazione dell'incoerenza interna che ha governato la procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017, si rileva che, all'esito di tutti i movimenti territoriali, **taluni docenti, addirittura di Fase C, rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, hanno avanzato istanze di conciliazione, in esito alle quali gli stessi hanno trovato posto nel medesimo Ambito Territoriale richiesto in domanda dalla sig.ra Puccio, pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, ben inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.** Tanto sebbene a rigor di logica tutti i posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere già assegnati in seno all'espletata procedura di mobilità.

In particolare, con decreto del 08/09/2016 (**All.to 13**), allorquando la procedura di mobilità era definitivamente conclusa, l'Usp di Agrigento ha assegnato tre insegnanti, sig.re Mancuso Venera Antonia, Grisafi Giuseppa e Imburgia Loredana, rispettivamente con soli punti 15, 21, 6 (**All.to 13bis** - graduatoria delle proposte di conciliazione fase C nazionale, scuola primaria), **presso l'I.C. "Giovanni XXIII" dell'Ambito Sicilia 0003, indicato dall'odierna ricorrente quale seconda preferenza nella domanda di mobilità.**

Dalla limitazione di fatto della mobilità territoriale in pregiudizio dei docenti, come l'odierna ricorrente, assunti entro il 2014/15 e, per l'effetto, partecipanti alla fase B1 della mobilità, ha preso l'abbrivio un'intensa vicenda giudiziaria volta a sgretolare le barriere autarchiche imposte dal M.I.U.R. al trasferimento del personale docente, che ha visto numerosissimi Tribunali del Lavoro d'Italia riconoscere la



priorità *secundum legem* nell'ordine dei trasferimenti a detta categoria di insegnanti, sul presupposto per cui: “[...] i docenti appartenenti a fasi successive non possono precedere i docenti assunti ante 2014, anche in virtù di un principio meritocratico. Dall'esame del bollettino dei movimenti prodotto dall'istante risulta che l'ambito reclamato dalla ricorrente quale prima preferenza sia stato assegnato -in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016, artt. 98 e ss. L. 107/15) - ad altri docenti partecipanti a fasi successive della mobilità, alcuni addirittura con punteggio inferiore a quello della ricorrente e privi di precedenza di legge. Ciò implica di per sé l'accoglimento della domanda risultando illegittima la pretermissione della ricorrente. Invero, il principio del merito informa in via generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella applicata alla mobilità.” (Cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenze n. 31019/2017 del 28.04.2017; n. 2003/2017 del 3.03.2017; n. 4400/17 del 13.09.2017; ordinanze del 13.09.2017 rese nell'ambito dei proc. N. 1541/17, 1549/2017 e 1382/2017 R.G.; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 14/2017 – **All.to 14**).

Lo stesso **Tribunale di Pisa**, in analoga fattispecie avente ad oggetto l'avvenuta pretermissione del docente in ipotesi di trasferimento, ha rilevato che: “La ricorrente ha allegato in modo molto particolareggiato non solo di avere proposto la domanda di mobilità e di avere ottenuto un certo punteggio, ma ha anche allegato che altri concorrenti, alcuni nominati in ricorso, le sono stati preferiti per i medesimi ambiti pur avendo il minor punteggio pure specificato in ricorso. A tali elementi la ricorrente ha aggiunto altre due circostanze rilevanti: che alcuni dei concorrenti preferiti sarebbero stati assunti nella fase D [successiva a quella di partecipazione della ricorrente] della mobilità.[...] Quest'ultima ha dunque buon gioco nell'invocare il principio fondamentale del maggior punteggio, richiamato dal CCNI per la mobilità 2016/2017” (Cfr. Tribunale di Pisa, ordinanza n. 248/2018 del 22.01.2018 – **All.to 14bis**).

Ed ancora, il **Tribunale di Bergamo**, in fattispecie analoga, ha fissato chiaramente il principio in forza del quale: “Il comportamento del M.I.U.R. non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto” (Cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723/2017 del 5.10.2017 - **All.to 15**).

In buona sostanza “si tratta di situazioni che suggeriscono una anomalia nell'espletamento delle procedure alla quale il Ministero convenuto non ha fornito spiegazione, non avendo, cioè, esplicitato e



*provato le ragioni per le quali, pur essendo i corrispondenti posti ancora liberi al termine della fase della mobilità d'interesse della ricorrente, essi non fossero stati assegnati alla ricorrente”* (Cfr. Tribunale Treviso, Sezione Lavoro, n. 2307/2017 dell'8.06.2017 – All.to 16).

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere una sede di servizio definitiva in uno degli istituti scolastici indicati, nel rispetto dell'ordine di gradimento dalla stesso espresso in domanda.

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SEGG. DEL CCNI SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE NONCHE' DEGLI ARTT. 1 E SEGG. DELL'O.M. N. 221/2017;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E SEGG. L. N. 241/1990;**

**VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E MANIFESTA INGIUSTIZIA;**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI LAVORATORI E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;**

**VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DI CUI AL D.L. 165/2001;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999**

Noncurante degli innumerevoli interventi dei Tribunali d'Italia, sostituitisi all'Amministrazione scolastica nel tentativo di ripristinare la legalità violata, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto, anche con il successivo CCNI mobilità 2017/18, prorogato per l'A.S. 2018/2019, un illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti che, già titolari in una provincia, avevano richiesto un semplice movimento all'interno della stessa, a prescindere dal punteggio vantato da ciascuno ed in assenza di precedenze di legge.

In particolare, l'art. 6, comma 2, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra).

L'allegato 1 al CCNI 2017 prorogato, *“Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”*, ha poi determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase propedeutica alle operazioni, costituita da 8 sotto-fasi, ed articolando la procedura di



mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, a loro volta suddivise in 36 ulteriori sotto-fasi.

L'accantonamento dei posti, sul piano pratico, è stato attuato sottraendo le cattedre dal contingente disponibile per i trasferimenti di docenti provenienti da altre province. La conseguenza di tale determinazione è stata che questi ultimi, tra cui l'odierna ricorrente, hanno subito una irrimediabile compromissione delle *chances* di ottenere l'assegnazione della sede definitiva presso gli ambiti territoriali prioritariamente indicati, sia all'atto della partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria del 2016, sia per gli anni scolastici successivi, perché tutti coperti da colleghi che, sebbene in posizione giuridicamente peggiore, avevano già beneficiato dell'accantonamento del posto ed hanno continuato a beneficiarne.

E' così accaduto, nel caso che ci occupa, che in provincia di Agrigento, per l'A.S. 2018/2019, nel medesimo ambito territoriale richiesto dalla ricorrente (A.T. Sicilia 003), **sono stati effettuati con priorità i seguenti trasferimenti provinciali** di docenti, senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello spettante all'odierna ricorrente, pari a 190 (Cfr. bollettino ufficiale dei trasferimenti – **All.to 17**):

<b>DOCENTI</b>	<b>A.S. 2018/2019</b>
PANZERA GIANLUIGI	A.T. SICILIA 0003 PUNTI 86
REINA RENA	A.T. SICILIA 0003 PUNTI 44

Se poi si opera una comparazione del presente bollettino ufficiale dei trasferimenti in ingresso nella regione Sicilia per l'A.S. in contestazione, 2018/2019 (Doc. 17 cit.) con quelli degli anni scolastici precedenti, 2016/2017 e 2017/2018 (**All.ti 12 e 18**), si evince come ad essere movimentati sulla scuola primaria per un posto di sostegno, siano per lo più i medesimi docenti, già nominativamente indicati, che avendo ottenuto, sia pure illegittimamente – *perché partecipanti, nell'A.S. 2016/17 a fasi della mobilità successive alla Fase B1-*, il trasferimento in Sicilia nell'A.S. 2016/2017, hanno mantenuto detta priorità nelle movimentazioni successive, per effetto della previsione di cui al successivo CCNI sulla mobilità 2017, prorogato anche per l'A.S. 2018/19, che ha previsto un accantonamento di posti in favore di chi, già titolare in una provincia, ha



chiesto un movimento all'interno della stessa, esitando le relative istanze con priorità rispetto ai movimenti interprovinciali. In particolare:

<b>DOCENTI</b>	<b>A.S. 2018/2019</b>	<b>A.S. 2017/2018</b>	<b>A.S. 2016/2017</b>
BENNARDO MARIA	A.T. SICILIA 0002 PUNTI 184	/	FASE B2 A.T. SICILIA 0001 PUNTI 165
PANZERA GIANLUIGI	A.T. SICILIA 0003 PUNTI 186 SENZA PRECEDENZA	A.T. SICILIA 0003 PUNTI 180 SENZA PRECEDENZA	FASE B1 CCNI A.T. SICILIA 0001 PUNTI 120

Così operando, ad una docente come la ricorrente, con oltre diciotto anni di servizio alle spalle, costretta ad un eterno pendolarismo, sarebbe stato definitivamente precluso il diritto di essere movimentata poiché ogni anno la priorità nei trasferimenti viene attribuita sempre ai medesimi docenti, anche se in possesso di un punteggio inferiore ed in assenza di precedenza di legge, paradossalmente già soddisfatti dall'aver ottenuto il trasferimento interprovinciale nell'A.S. 2016/17 e, per l'effetto, l'avvicinamento al luogo di residenza.

Pertanto, il CCNI, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5. Tuttavia, la scelta delle sedi verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale, è stata effettuata senza alcuna informazione circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che tutti i docenti, compresa la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste "al buio", correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate.

In buona sostanza, il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'A.S. 2018/19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207/2018, in maniera illegittima, ha:

- ) suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale e interprovinciale) alle quali sono state associate 36 sotto-fasi, di cui 23 per la mobilità provinciale e 13 per quella interprovinciale;
- ) ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono state soddisfatte con priorità rispetto a quelle interprovinciali;



- ) la mobilità interprovinciale, successiva rispetto alla provinciale, è stata effettuata sui posti residui lasciati liberi da quest'ultima, che al loro volta sono stati ripartiti in aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
- ) ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;
- ) non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte *"al buio"*, avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ) non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto-fase precedente rispetto ad un'altra;
- ) ha inviato ai concorrenti alla mobilità comunicazioni e-mail di mancato trasferimento, carenti di qualsivoglia motivazione in ordine alle scelte adottate dalla P.A.

Su tali presupposti, il Tribunale di Patti ha rilevato che: *"tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. [...] Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. [...] La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda"* (Cfr. Tribunale di Patti, sentenza n. 860/2017 del 22.05.2017; nello stesso senso Tribunale di Patti, sentenza n.1278/2017 del 19.07.2017).



Ora, pur nella consapevolezza che il CCNI costituisce la disciplina di dettaglio della procedura di mobilità, tuttavia la superiore previsione di una riserva di posti appare illegittima poiché disposta unicamente in forza di un atto regolamentare, che non trova alcun addentellato normativo nelle disposizioni di rango primario: essa ha, di fatto, stravolto il previgente sistema della mobilità del personale docente, ove le istanze venivano elaborate ed esitate tenendo conto del punteggio assegnato a ciascun docente.

Del resto, è noto che il principio meritocratico storicamente sancito dalla legge n. 124/99 del 3.05.1999 ha il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione in forza della quale, in materia di istruzione, tutte le operazioni ed i movimenti del personale docente devono avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio, per titoli e servizio, maturato e vantato da ciascun insegnante.

Ed invero, la giurisprudenza, anche amministrativa, è costante nel ritenere che: *“Il docente al quale è riconosciuto un maggiore punteggio scala la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo. L’unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli”* (Cfr., *ex multis*, Tar Lazio, Sezione 111 bis, sentenza n. 2199/2001).

Lo stesso Allegato 1 al CCNI 2017 prorogato prevede che: *“i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Sul punto, numerosissimi altri Tribunali del Lavoro di Italia, investiti della medesima *vexata quaestio* per cui oggi è giudizio, hanno accertato che il Miur, non avendo rispettato l’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicato da ciascun docente nella domanda di trasferimento sulla base del dato prioritario costituito dal punteggio posseduto, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltreché dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 del CCNL mobilità scuola nonché dell’art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 (Cfr. Trib. Trani, ord. del 16.09.2016; Trib. Taranto, ord. del 20.09.2016, del 22.12.16, del 10.01.17; Trib. Foggia, ord. del 6.10.2016; n. 8933/16 del 21.12.2016; Trib. Padova, ord. n. 7367/16 del 28.11.2016; Trib. Crotone, ord. n. 1139/16 del 28.10.2016; Trib. Mantova, ord. del 16.11.2016; Trib. Napoli, ord. del 31.10.16; Trib. Nocera Inferiore, ord. n.27642/16



*del 13.10.16; Trib. Pavia, ord. dell'11.11.2016; Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017; Trib. Vicenza, ord. n. 5668/16 del 12.11.2016).*

Applicando il generale principio di scorrimento della graduatoria e tenuto conto della disciplina sulla mobilità sopra richiamata, si sarebbe dovuta redigere una graduatoria per ciascun ambito territoriale **in base al punteggio posseduto da ogni docente**, fermi i diritti di precedenza previsti dal CCNI, e quindi assegnare gli ambiti sulla base del maggior punteggio, alla luce delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. In assenza di adeguate spiegazioni da parte del convenuto Ministero, l'operato dell'Amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla vigente disciplina sulla mobilità sin qui esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico che, quindi, assurge al rango di principio normativo generale della materia, come tale operante anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Il principio meritocratico informa qualsiasi procedura concorsuale, anche applicata alla mobilità e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario, per cui, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).

Quanto sopra conclama la macroscopica iniquità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica nei confronti, tra gli altri, dell'insegnante Puccio la quale, a dispetto del superamento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, e della conseguente collocazione nelle posizioni di vertice della graduatoria, non ha visto adeguatamente ricompensato l'impegno profuso negli anni per l'acquisizione di titoli e competenze, ricevendo, piuttosto, un trattamento evidentemente deteriore, a tutto vantaggio di colleghi immessi in ruolo soltanto successivamente.

Orbene, il *vulnus* subito per effetto della limitazione di fatto della mobilità territoriale rivela come il comportamento dell'Amministrazione scolastica nella presente vicenda non può che sostanziare un palese caso di illegittimità e di eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta nelle determinazioni adottate ai danni dell'odierna ricorrente.

Il diniego dell'assegnazione al primo ovvero ad uno degli ambiti territoriali prioritariamente indicati non può



quindi essere disposto *-se non in evidente contrasto con il riferito principio meritocratico-*, ciò configgendo, oltretutto con la richiamata normativa di riferimento, anche con i dettami costituzionali e, segnatamente:

**con l'art. 3, comma 1**, giacché urta con il principio di ragionevolezza, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

**con l'art. 97, comma 2**, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché dell'imparzialità, tenuto conto della *ratio* sottesa alla Legge 107/2015, che è quella di rendere flessibile la gestione del personale, fondandola sugli obiettivi del piano dell'offerta formativa, e pertanto di selezionare il personale docente sulla scorta dei *curricula* e dei titoli professionali effettivamente posseduti. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), nonché la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), rispetto alle quali la riferita normativa assume veste derogatoria.

Nel caso che ci occupa, invero, tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico-giuridico seguito dal MIUR per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità per l'A.S. 2018/19, della reale disponibilità delle sedi richiedibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione di mancato trasferimento.

Risulta evidente la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, a norma del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P. A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta”* (Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

Tale precetto normativo mira a consentire al privato di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione *ex post* dell'iter logico-valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare



riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla deducente. Anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso assumendo che: *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”* (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanze n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016).

**V. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A.S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.**

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva altresì dalla erronea priorità accordata, nella gestione dei trasferimenti, ai passaggi di ruolo.

Ed invero, la mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede. Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte sui posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e sulle sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità. Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.

Nel caso in esame, in provincia di Agrigento, nei medesimi ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, sono stati effettuati n. **1 passaggio di ruolo interprovinciale** per l'A.S. 2017/2018 nonché n. **1 passaggio di ruolo interprovinciale** per l'A.S. 2018/2019, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, senza precedenza di legge. In particolare, hanno ottenuto detto movimento i seguenti docenti (Cfr. All.ti 17 e 18 cit.):



BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL SISTEMA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO - 2017/18																		
PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE DI TITOLARITA' IN CARICO	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI TITOLO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI TITOLO	AMBITO DI TITOLARITA' IN CARICO	TIPOLOGIA DI PERSONA LE PRIMA DELLA MOBILITA'
AG	EH - SOST.	LOMBARDI	GIOVANNI	01/07/1974	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	AGEE821	NORMALE	SC0000003 - SICILIA	AMBITO	175,00	MOVIMENTO	SCUOLA DE PA	AN - C	PAAA	SIC0000017	TITOLARE SU SCUOLA	

BOLLETTINO RISULTATI ARORATI DAI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2018/19																		
PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI SCUOLA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA' IN CARICO	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA' IN CARICO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI TITOLARITA' IN CARICO	AMBITO DI TITOLARITA' IN CARICO	TIPOLOGIA DI PERSONA LE PRIMA DELLA MOBILITA'
AG	EH - S.MARCHESE	CARLA	04/12/1981	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SIC0000001	NORMALE				159	MOVIMENTO A DON	SCUOLA DE RG	AN - CC	RGAAS0200	SIC0000023	TITOLARE SU SCUOLA	

Sul punto il **Consiglio di Stato** ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, già collocati nella classe di concorso per la quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento, sul presupposto secondo cui:

*“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui appare equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all’altra comporta invece l’applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”* (CdS, Sezione VI, sentenza n. 2390 del 23.04.2012).

Emerge, quindi, *ictu oculi* l’illegittimità delle procedure di mobilità, anche per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/19, che non tengono conto del punteggio e della maggiore professionalità acquisita dalla docente,



sopravanzata, tra l'altro, da docenti appartenenti ad altri gradi d'istruzione e ad altre classi di concorso che hanno occupato sedi prioritariamente richiesta dall'odierna ricorrente.

**VI. ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ E NELLA DEFINIZIONE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI – INESISTENZA DI NORME GIURIDICHE, REGOLAMENTARI E/O CONTRATTUALI CHE LEGITTIMANO QUANTO STABILITO DAL CCNI 2017 E DALL'O. M. 207/2018 CHE HANNO REGOLATO LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE NELL'A. S. 2018/19; VIOLAZIONE DEL D. LG. N. 297/1994, TESTO UNICO SCUOLA.**

In ultimo si rileva ed eccepisce l'illegittimità della procedura di mobilità per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019, anche per contrasto con il D. Lg. N. 297/1994, c.d. "Testo Unico sulla Scuola".

Ed invero, il CCNI 2017, all'art. 1, comma 1, rubricato "*Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto*", richiama il CCNL del 29 Novembre 2007 che, agli artt. 4, comma 2, e 10 ha fissato i "*principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola*", precisando che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'A.S. 2017/18, prorogata per l'anno successivo, sono definite con apposita ordinanza ministeriale, **che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297/94, c.d. "Testo Unico della Scuola"**.

L'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, prevede espressamente che: "*specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*".

Senonchè, il MIUR, attraverso il CCNI del 11.04.2017, prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e l'Ordinanza Ministeriale n. 207/2018, in maniera illegittima, ha esitato la mobilità interprovinciale successivamente rispetto a quella provinciale, sui posti residui all'esito di quest'ultima, a loro volta ripartiti in aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

Il Tribunale di Lanciano ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n.



297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”*.

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati altresì penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residuati all'esito della mobilità provinciale, secondo le aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

La violazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola”) è evidente: infatti, le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residuati all'esito delle operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, non rinviene alcun addentellato normativo nelle disposizioni di rango primario vigenti in materia scolastica, ponendosi, piuttosto, in stridente contrasto con il D.Lg. n. 297/1994.

Alla luce di quanto sopra, appare evidentemente arbitrario oltreché lesivo del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito, il diniego del trasferimento interprovinciale della ricorrente.

Per l'anzidetto, la sig.ra Maria Grazia Puccio, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:

-) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, del provvedimento di diniego del trasferimento interprovinciale della sig.ra Puccio Maria Grazia, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della stessa, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente, con decorrenza giuridica 2016/2017, presso una scuola primaria tra quelle indicate, secondo l'ordine di gradimento espresso in domanda o comunque presso altro istituto ricompreso nell'Ambito territoriale Sicilia 003, **provvedendovi anche in sovrannumero;**



-) indi a che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediato trasferimento di parte ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato stante che il reddito della ricorrente non supera il limite di euro 34.585,23.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

*Si Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:*

- 1) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;;
- 2) Domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 3) Domanda di mobilità per l'A.S. 2017/2018 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 4) Domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 5) Sentenze Tribunale di Palermo, nn. 185/2018 e 186/2018;
- 6) Sentenza Tribunale di Palermo, n. 3326/2018;
- 7) Sentenza Tribunale di Palermo, n. 1354/2019;
- 8) Tribunale di Termini Imerese, n. 9472/2018;
- 9) Tribunale di Termini Imerese, n. 870/2019;
- 10) Tribunale di Termini Imerese, n. 18900/2019;
- 11) Ordinanze Tribunale di Catania;
- 12) Bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali per l'A.S. 2016/17 scuola primaria FASE B;
- 13) Decreto conciliazione Usp Agrigento FASE C;
- 13bis) Graduatoria dei tentativi di conciliazione;
- 14) Giurisprudenza riconoscimento priorità alla fase b1 della mobilità;
- 14bis) Sentenza Tribunale di Pisa, n. 248/2018;
- 15) Sentenza Tribunale Bergamo, n. 723/2017;
- 16) Sentenza Tribunale di Treviso, n. 2307/2017
- 17) Bollettini ufficiali trasferimenti scuola primaria A.S. 2018/19
- 18) Bollettini ufficiali trasferimenti scuola primaria A.S. 2017/18

Palermo, lì 7.01.2020

*Avv. Roberta Marvuglia*

*Avv. Fabrizio Felice*



## ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice, nella qualità di procuratori costituiti per la sig.ra Maria Grazia Puccio, *ut supra* identificata

### PREMESSO

-) Che, a sommosso parere degli scriventi, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti, stante che, nel caso di specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. Ed invero, il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede specifica, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede di servizio, tra quelle indicate in domanda, ovvero comunque nell'ambito territoriale di Agrigento, Sicilia 003, nel rispetto del principio meritocratico, come previsto dalla disciplina di riferimento, **potendo ciò peraltro avvenire anche in sovrannumero.**

-) Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, stante che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe assai difficoltosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari, per la materiale impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti i docenti utilmente inseriti in graduatoria,

### FANNO ISTANZA

Affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione udienza:

-) nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale dei riferiti atti sul sito *web* istituzionale del MIUR;

Con Ogni Osservanza

Palermo, lì 7.01.2020

*Avv. Fabrizio Felice*

*Avv. Roberta Marvuglia*

